



IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE



DIREZIONE e REDAZIONE: Udine, via Prefettura 7 - Tel. 65-20 - AMMINISTRAZIONE: Udine, piazza Duomo 5 - Tel. 24-20 - Casella Postale N. 5 - Conto corrente postale N. 9/5469 - Spediz. abb. postale Gruppo II - ABBONAMENTI: annuo L. 1000 Semestrale L. 600 - Sostitutore L. 2.000 (Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno). — PUBBLICITÀ: Società per la pubblicità in Italia «SPI»; UDINE, via San Francesco 1/i Tel. 30-61 — PREZZI per millimetro d'altezza: commerciali L. 30; Finanziarie e legali L. 50; Sentenze, aste, concorsi L. 75; necrologie L. 50; Dichiarazioni protesti cambiari L. 150 per riaa - Avvisi economici L. 20 per ogni parola. IL PERIODICO ESCE OGNI QUINDICI GIORNI

A due giorni dalla "fatale" scadenza IMPROVVISABILE LA DATA DEL 10 OTTOBRE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1950

Indispensabile la presentazione delle denunce in tempo utile per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Vanoni

Le dichiarazioni del Ministro Vanoni al Senato, contenute nel quadro di una evasività alquanto sconcertante, avevano, tuttavia, portato una leggera schiarita nel cielo del pessimismo che ancora sovrasta la grande massa dei contribuenti italiani, e fra essi, in modo particolare, i medi e piccoli commercianti. Ma la schiarita è stata alquanto passeggera; l'emanazione di nuove norme illustrative per l'imminente dichiarazione dei redditi ha nuovamente e seriamente preoccupato il contribuente.

E riconfermato, anzitutto, che non vi sarà alcuna proroga, e questa ostinazione, che si vuol gabbiare per fede, che non tiene conto delle richieste di tutta la massa invitata alla presentazione del modulo, dagli industriali ai commercianti, dagli artigiani agli agricoltori, dai professionisti ai cultori di studi economico-finanziari, avrà gravi ripercussioni agli effetti di una serena e tranquilla compilazione dei moduli.

Motivi di preoccupazione

Gli interrogativi sorgono, invece, alla lettura delle altre norme illustrate.

«Procedutosi alla identificazione ed alla acquisizione dei contribuenti che hanno messo in evidenza la presentazione della dichiarazione (con che mezzi, si potrebbe chiedere, se finora questo lavoro è stato così scarso e redditizio?) l'Ufficio dovrà rivolgere l'attenzione alla revisione delle dichiarazioni presentate. A tal fine, le dichiarazioni presentate del tipo di cui alla lettera a), gli uffici si asterranno dal procedere a qualsiasi rettifica, facendo diventare definitivi gli accertamenti per decorrenza del ter-

re gli evasori totali.

Ma la questione del termine è assai meno grave di quelle che sorgono dalla ponderata lettura delle norme che, a pochi giorni dalla scadenza del termine, ottengono un effetto opposto a quello che, certamente, esse si proponevano di ottenere.

Nella sua circolare il Ministro Vanoni richiama anzitutto l'attenzione degli uffici sulla necessità di identificare gli evasori totali.

Questa ricerca deve avere la priorità su ogni altra attività degli uffici negli accertamenti. Ciò in quanto, creando la legge di perequazione le premesse fondamentali per una giusta ripartizione dei tributi fra tutti i contribuenti, con le spese di accumularsi dei divergenze tra reddito effettivo e reddito dichiarato.

Ci si permetta a questo punto una domanda: «Quale è il reddito che potrà dirsi adeguato in modo soddisfacente» al reddito effettivo?

Il reddito concordato con l'Ufficio in precedenza? Come potrebbe essere, anzi, dovrebbe, se non si vuol accusare gli uffici di aver concordato redditi da essi ritenuti non soddisfacenti?

Ma, a quanto pare, così non è; infatti, in questo campo la opinione sono diverse: gli uffici sembrano orientati non verso la accettazione di un reddito netto, superiore a quello denunciato in precedenza.

Questo dimostra la impotenza delle poste che sono in gioco. Tutti unanimamente sentono la gravità del momento, sentono che si stanno ponendo sul tappeto le ragioni di vita del paese, l'avvenire di milioni di italiani, la possibilità di intravvedere una soluzione a quei problemi che ci affliggono e che da soli non possiamo risolvere.

Oggi, dopo la dichiarazione di Ottawa, possiamo dire che il primo passo è fatto ed è un passo di grande importanza politica che non mancherà di dare i suoi frutti economici in un domani molto prossimo. Tizio riconosce che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la pretesione non è ancora decorsa; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T.U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penali previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

prende che il reddito netto di lire 200.000, all'accertamento di tutte le imposte

La dichiarazione dei redditi 1950

(Continua dalla 1 pagina)

Il reddito dell'avvocato si riduce a 775.000 tonde e se si aggiunge la IGE e poi la filiera dei contributi vari, pur non tenendo conto delle imposte indirette invisibili (salgas, sulla luce, sul sale, sui tabacchi, sullo zucchero ecc.) il reddito consumabile si riduce ancora sotto le 800.000. Non ci vuole un grande acciuffa per avvertire che quel professionista, se vuole stare in piedi con la moglie e i due figli deve stringere la cinghia.

A proposito di attività professionali va segnalata l'attività meritoria delle organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, le quali, nello intento di evitare aggravi al lavoro e carico di imposta ai professionisti stessi, si sono date con entusiasmo e scarsa remunerazione, alla compilazione delle denunce per i loro associati. E' bene che l'amico procuratore delle imposte, il quale battendomi affettuosamente la mano sulla spalla mi diceva «Finalmente è venuta la vostra ora; ne tengo il debito conto, per non essere indotto a pensare che questa Riforma abbia giovato in misura eccessiva, a favore di quei professionisti che pagano le imposte».

Stonature

Altro punto nevruglico: la disparità delle aliquote tra categoria C e categoria C2. Da una parte impiegati che, per il lavoro dipendente e organizzati, pagano il 4 per cento fino a 960 mila; dall'altra parte professionisti e artigiani che, per l'identico reddito, contenuto entro le 960 mila, debbono versare un tributo circa 5 volte maggiore. Questa è una situazione che, pen i cieli medi, tocca le vette dell'assurdo e non è sicuramente equa.

Un tempo la disparità della aliquota si spiegava col fatto che gli uni, i redditi certi impiegati, si potevano colpire al millesimo, gli altri, quelli incerti professionali, potevano sfuggire facilmente, e di fatto sfuggivano, in parte. Con la riforma Vanoni, che presuppone la sincerità dei contribuenti questa diversità è anacronistica.

Altra iniquità cui bisogna ripartire: alle società collettive e in accomandita di persone, niente franchigia di 240.000 in sede di R. M.; alle società di fatto, non muniti di personalità giuridica, l'abbattimento alla base della quota fissa viene accordato una volta sola. Qui c'è una stonatura, che già la critica competente ed obiettivamente ha già avvertito.

Il trattamento delle società di fatto, nella legge n. 25, è equivoco e le istruzioni ministeriali hanno confermato l'equivoco. Se la società di fatto si considera come esercizio produttivo indipendente della economia dei soci allora la logica vuole che la detrazione della quota venga del tutto negata così come si verifica nei confronti delle collettive, delle accomandite e delle anonime; se invece il cospetto economico produttivo viene ancorato e riferito all'economia dei soci, che costituiscono la società, allora la logica e la etica dei tributi esigono che si applichino tasse detrazioni di quota fissate quanti sono i soci.

Carichi di famiglia

Altra sperequazione che si trascina nella nostra codificazione fiscale e che si spiega di veder sparire con la nuova legge di Riforma, riguarda le detrazioni per carichi di famiglia. Anche qui ci serviamo di un esempio e

sposto nel «Sole» da Paolo Terpanova:

«Cao padre di famiglia ha 5 figli, tutti impiegati nella sua azienda commerciale e con lui conviventi. Reddito dichiarato da Cao per il 1950 lire 4 milioni, su cui dovrà scontare il tributo con l'aliquota globale del 25,31 per cento in categoria B. Intutto oltre un milione di lire per R. M. La finanza non ammette che Tizio detragga dai 4 milioni il reddito viruale dei 5 figli perché — si dice — per l'art. 32 del T.U. 1877, quei redditi virtuali costituiscono pura spesa di erogazione.

Supponiamo invece che il signor Cao, per sfuggire a questa iniquità si decida, un giorno, ad impiegare presso altra ditta i suoi cinque figli e ad assumere in loro sostituzione 5 impiegati estranei alla famiglia.

In questa ipotesi i 5 figli porteranno a casa 5 stipendi: di 40 mila lire ciascuno (200 mila mensili tonde in tutta) su cui la Finanza esigerà le imposte di R. M. nella misura di 8.000 mensili e Cao potrà ottenere lo stesso servizio, pagando all'Eario solo 8.000 anziché 50 circa di imposte miliarie. La causa di questa sperequazione che la nuova legge ha lasciata immutata, è da ricercare nell'articolo 32 sopra menzionato per cui «il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre» non fa parte delle spese ammesse in detrazione dal reddito lordo.

Nel modello della dichiarazione (quadro C) destinato alla attività commerciale e industriale, questo reddito virtuale non gioca nel confronto dei costi e ricavi; si pone in coda, dopo il calcolo del reddito imponibile, accanto alle unità lavorative, al numero dei mezzi di trasporto, ecc., per stimare induttivamente le dimensioni dell'imposta n.

La denuncia agli effetti della imposta complementare

Ci sono state richieste delle illustrazioni sull'imposta complementare, ai fini della compilazione del Quadro I. Siamo lieti di offrirle ai nostri lettori, desumendole da un ampio studio del collegi dotti Silvio Morone di Milano.

Soggetto: L'imposta complementare è dovuta soltanto dalle persone fisiche.

I redditi delle società commerciali e delle persone giuridiche in genere vanno tassati nei confronti delle persone fisiche che li percepiscono.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei propri redditi e di quelli di altre persone quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti (esempio: redditi dei figli minori non emancipati).

I redditi della moglie non

legalmente separata si cumulano con quelli del marito. Perciò in ogni famiglia costituita dai genitori e dai figli minori non emancipati il soggetto dell'imposta è unico: il capo famiglia.

Valutazione del reddito

compleSSivo lordo: l'imposta complementare è dovuta dal giorno in cui il reddito complessivo del contribuente raggiunge un importo tassabile secondo le norme che seguono. Per gli anni successivi il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato sulla base dei redditi singoli

antecedente a quello cui lo si valuta sulla base del corrispondente imponibile in quanto questo sia già definitivamente accertato, ovvero in base al valore locativo presunto, con detrazione di un quarto, per i fabbricati il cui reddito non sia ancora accertato definitivamente (fabbricati temporaneamente senti dall'imposta fabbricati).

1) il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili — redditi catastali — moltiplicati per il coefficiente 12 — moltiplicati a loro volta per coefficienti fissati annualmente dal Ministro per le Finan-

ze.

Per gli anni 1950 e 1951 il coefficiente per i redditi demaniali è 3, mentre il coefficiente per i redditi agrari è

4; pertanto i redditi tassabili ai fini della complementare sono per detti anni pari a 36 volte (12x3) i redditi dominicalli catastali, e a 48 volte (12x4) i redditi catastali agrari.

2) Il reddito dei fabbricati

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

3) le ritenute sulle pensioni vi i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

4) i redditi di ricchezza mobile si valutano in base all'ammontare netto accertato ai fini dell'applicazione della relativa imposta, e, quando trattasi di redditi non ancora definitivamente accertati, invece dell'ammontare netto per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell'imposta stessa. I redditi di ricchezza mobile delle categorie C2, C1 e B concorrono per il loro ammontare effettivo e non per la sola parte eccedente l'abbattimento alla base.

Detrazione per spese di produzione ed annualità passiva - Reddito netto

Dal reddito lordo complessivo del contribuente sono ammessi in detrazione gli oneri seguenti, in quanto non belli fatta esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

1) le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione del contribuente, purché il reattivo importo, figurò ac-

certato come reddito in con-

gno specie dovute allo Stato,

2) le imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato,

3) le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purché il reattivo importo, figurò ac-

certato come reddito in con-

gno specie dovute allo Stato;

4) le detrazioni fiscali da fronte del percepente, e

5) le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le perso-

ne le quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

6) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatti esclusione dell'imposta complementare e questione però opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio sui redditi dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile;

g) i figli riconosciuti o accreditati che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora dediti agli studi od a un tirocinio gratuito, ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovatelli, i fighiastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone

nele quali essendo unite, si

DALLA PROVINCIA DI GORIZIA

IL GIOCO DEI "BUSSOLOTTI,,

Anche "Il Sole, di Milano s'interessa (a modo suo) della Z.F.

Col proposito di una «indagine» a Gorizia, il quotidiano economico milanese «IL SOLE» ha reso un ottimo servizio alla causa dell'economia goriziana, anche, almeno per questa volta, non ha reso un uguale servizio alla sua autorità giornalistica: Il suo invito, pur essendosi prefisso il compito di dimostrare che, tutto sommato, la discussione applicazione del noto provvedimento di franchigia, non è poi quella mostruosità che da ogni parte viene denunciata, è riuscito fondamentalmente a rendere palesi due cose: Primo, che il suo assunto è destituito da ogni fondamento di accettabilità; secondo, che a Gorizia il contrasto in materia non si svolge tra coloro che ritengono buona quell'applicazione e quelli che la ritengono deleteria, bensì tra la generalità che la respinge per fondate ragioni economiche, giuridiche, sociali, morali e anche politiche, e coloro che, indifferenti a qualsiasi richiamo a tali istanze, pensano solo al modo di prolungare il più possibile la cuggagna loro offertasi e si ingegnano a raggiungere lo scopo senza badare tanto per sottili ai mezzi di cui si servono.

A comprendere meglio tutto ciò basta la conoscenza di alcune circostanze: Un solo giornale locale, notoriamente sostentato nella sua gamma e consistenza goriziana dal fervore personale dei maggiori beneficiari della franchigia (impegnatisi a 40 abbonamenti annui per l'imposto di Lire 25.000 ciascuno detto giornale non vende più di una trentina di copie in città), ha magnificato, come un giudicato senza possibilità di appello, le conclusioni degli articoli de «Il Sole», omettendone tutta la proposta delle parti più impegnative al lume dei dati di fatto in possesso della polizia, qualsiasi provvedimento, anche se contrastante ai principi giuridici o economici adeguatamente e costantemente osservati nella prassi politica, costituisce una minaccia ristretta dello Stato italiano. A parte l'infelice e contraddittoria dizione, è chiaro che l'articolo vuol semplicemente affermare che, di fronte a delle istanze politiche eccezionali, quali sono quelle di Gorizia (e su queste siamo perfettamente d'accordo, anzi), le esigenze di ordine economico e giuridico normale possono essere oggetto di una meno rigida valutazione. Si ammette innanzitutto, quindi, che l'applicazione data al provvedimento di cui alla legge 1° dicembre 1948, è qualche cosa che fa a cazzotti con il diritto e con l'economia; ma — si aggiunge — il fine giustifica i mezzi. Il fine, p'litico, sarebbe quello (speriamo di non essere contraddetti) di conservare in vita, costi quelli che costi (in questo caso quasi due miliardi annui), per ragioni di prestigio e di solidarietà nazionale e quindi di «interesse» nazionale, una città ai confini dello Stato e in vista di un mondo che la contiene, condannata, se abbandonata a se stessa, morire e a sanzionarsi.

Perché dunque questo eccezionale calpestare e diritto ed economia sia giustificato, è necessario che quel fine sia raggiunto o sia almeno ragionevolmente raggiungibile, e che (a prescindere pure da una valutazione di equiva-

fatto che P.F.G. non giustifica ragionevolmente tale cambiamento più che col fare di risultati ottenibili, il sacrificio dello Stato sia ridotto ai minimi termini possibili. E' tutto questo che l'articolista del «Sole» dovrebbe dimostrare e che invece non dimostra affatto, come vedremo dall'analisi degli altri articoli, e come è stato ormai messo in evidenza «ad abbondanza» da tutta una concorde pubblicità, e non solo con la più comune eccezione dell'interesse pubblico, ma addirittura con la verità.

Ora non si crede che qui si voglia fare della sterile polemica con «Il Sole». A tal fine basterebbe fermarsi a quanto si è detto. Ciò che preme a chi scrive è di impedire che l'autorità del giornale milanese possa servire (contro l'interesse del giornale medesimo, poi) a consolidare una situazione che, non solo contrasta con l'intensità del Paese, ma soprattutto è di gravissimo pregiudizio agli interessi della comunità in causa, cioè della provincia ionina e del suo capoluogo. Ed è per conto di questa, solo per conto di questa, e secondo l'interpretazione del pensiero, delle aspirazioni delle istanze dei suoi componenti, che oggi e in precedenza ci siamo indotti ad affrontare l'argomento.

E' pertanto necessario passare in rassegna, seppur concisamente, un po' tutta la serie degli articoli richiamati (4 in tutto, pubblicati nei giorni 5, 11, 15 e 18 settembre) e rendersi conto, dalla stessa loro lettura, di quanto fuori strada sia andato questa volta l'importante quotidiano economico.

Dall'articolo pubblicato il giorno 5 sotto il titolo «A situazione eccezionale, misure eccezionali», basterà sottolineare la affermazione che «la situazione di Gorizia è la situazione di Gorizia è impegnativa al lume dei dati di fatto in possesso della polizia, qualsiasi provvedimento, anche se contrastante ai principi giuridici o economici adeguatamente e costantemente osservati nella prassi politica, costituisce una minaccia ristretta dello Stato italiano». A parte l'infelice e contraddittoria dizione, è chiaro che l'articolo vuol semplicemente affermare che, di fronte a delle istanze politiche eccezionali, quali sono quelle di Gorizia (e su queste siamo perfettamente d'accordo, anzi), le esigenze di ordine economico e giuridico normale possono essere oggetto di una meno rigida valutazione. Si ammette innanzitutto, quindi, che l'applicazione data al provvedimento di cui alla legge 1° dicembre 1948, è qualche cosa che fa a cazzotti con il diritto e con l'economia; ma — si aggiunge — il fine giustifica i mezzi. Il fine, p'litico, sarebbe quello (speriamo di non essere contraddetti) di conservare in vita, costi quelli che costi (in questo caso quasi due miliardi annui), per ragioni di prestigio e di solidarietà nazionale e quindi di «interesse» nazionale, una città ai confini dello Stato e in vista di un mondo che la contiene, condannata, se abbandonata a se stessa,

morire e a sanzionarsi.

E' insistentemente sollecitata proprio dalla Camera di Commercio, allarmatissima per lo atteggiamento assunto dal giornale in alcuni articoli precedenti, nei quali, sotto il motto «veritas nunquam venit», l'esperimento goriziano era stato aspramente criticato, e nei quali si domandava, dello stesso articolista (P.F.G.) che oggi ha creduto di poter riabilitare quella vergogna, fino a quando tale situazione (descritta con tanto di cifre) poteva essere tollerata, da quelli che rispettano il pubblico erario (sic).

Evidentemente un cambiamento di avviso nel collaboratore (redattore o altro che sia) de «Il Sole», non avrebbe nulla di straordinario; non detto infatti che le idee e opinioni siano soggette all'inganno vincolistico che vigono in Italia, per il massimo. Lo strano sta nel

RECAPITI:

Clauzetto, Faedis, Lignano Bagni, Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone

ESATTORIE CONSORZIALI:

Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Pontebba, Nimis, Ovaro, Paluzza, Pordenone, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Trieste, Valvasone

DEPOSITI FIDUCIARI OLTRE SEITE MILIARDI

Il commercio di Gorizia, con un candore non degno di un conservatore chiettivo, si parla, per descrivere l'arbitraria situazione di fatto instaurata a Gorizia con l'esperimento in corso e nel quale la legge e lo Stato non hanno parte alcuna al di fuori di una inconfondibile acquisizione (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere del ministro Vannoni non sono leggi, ne Stato), si parla della ideazione di un «sistema sotto la denominazione di zona franca». E' un evidente, ma maldestro darsi da fare a portar accanto al mulino della Camera di commercio, della quale qui sono riassunte pedissequamente e pietose argomentazioni con le quali la stessa ha volta volta, tentato di giustificare l'enormità della situazione e di allontanare da sé ogni responsabilità. Altro che «inchiesta! Si chiama imperfetta acquiescenza (le note lettere

DIREZIONE e REDAZIONE: Udine - via Prefettura, numero 7 - Telefono N. 65-20 - Casella Postale N. 5 - C/C Postale N. 9 5469

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE

TRIBUNALE DI GORIZIA

ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA

(Continua dalla III pagina)

Damiani Aleibiade,	Rangna Antonio,	Tresin Elisabetta,
Pieris » 5.000	Grado » 9.288	Panzano » 3.000
Dell'Erni Alfredo,	Rodigori Nerina,	Toffolo Ester,
Fogliano » 30.000	Sagrado » 5.000	Ronchi » 4.000
Faechinetti Marco,	idem » 4.000	Tosetto Anselma,
Grado » 2.150	idem » 3.000	San Pietro » 3.000
Facc Pasquale,	Panzano » 3.800	idem » 2.500
Sagrado » 15.000	Siligoi Giovanni,	idem » 3.000
idem » 5.000	Cormons » 2.500	Visintin Annamarie,
Fabris Gerardo,	Scozzai Giorgio,	Sagrado » 2.500
Gradisca » 5.000	S. Rocco » 3.000	idem » 2.000
Fulaz Maria,	Saladini Maria,	Visintin Alfredo,
Pieris » 5.000	Sagrado » 5.000	Gradisca » 28.630
Grion Efemia,	Segato Cirillo,	Visintin Orfelingo,
Moraro » 4.000	Gradisca » 7.500	Fogliano » 12.615
Gordini Giuseppe,	Strussi Pietro,	idem » 10.000
Grado » 5.630	Pieris » 15.000	Vivian Stefania,
Guzzon Elda,	Sussigan Adelina,	idem » 2.750
Grado » 3.500	Staranzano » 3.000	Fogliano » 1.800
Greco Franco,	Schiavella Guido,	Visintin Anita,
Gradisca » 4.000	Ronchi » 3.000	Fogliano » 1.800
Gregorit Firmino,	Tasca Franco,	Zanella Bernarda,
Farra » 10.000	Mossa » 5.000	Grado » 10.000
idem » 10.000	Tulissi Renza,	Zuliani Maddalena,
idem » 10.500	S. Rocco » 1.500	Grado » 3.000
Giacomelli Mafalda,	Tomadini Maria,	Zuliani Maddalena,
Palazzo » 5.000	Cormons » 23.000	Grado » 4.000
idem » 5.400	idem » 66.757	Zorzin Furlan Ave,
Gatta Federico,	Toso Gabriele,	Zollio Pino,
Panzano » 3.000	Tozzi Luigia,	Grado » 3.000
Iarz Pierina,	Grado » 2.700	idem » 2.000
Doberdò » 4.000	Trevisan Alfonso,	idem » 20.000
Inculano Lino,	Gradisca » 3.000	idem » 20.000
Ronchi » 13.000	idem » 500	Trevisan Emilio,
Lauto Elisabetta,	Trofili Teresa,	Zonch Leopoldo,
Grado » 3.600	Staranzano » 5.000	Romano » 5.000
idem » 3.000	Villarossa » 5.000	Zonch Leopoldo,
idem » 7.500	Cormons » 50.000	idem » 5.000
Loria Benito,	idem » 5.000	Zacchia Primo,
Cormons » 7.500	idem » 5.000	Pieris » 2.200
Lugnani Gentile,	idem » 4.000	
Grado » 4.000		
Laurenti Matilde,		
Ronchi » 1.000		
idem » 1.000		
Lo Faro Francesco,		
Panzano » 5.000		
idem » 5.000		
idem » 7.000		
Locigno Filippo,		
Turriaco » 8.000		
Laurenti Giuseppina,		
Staranzano » 5.000		
Mossa Stefano,		
Cormons » 5.000		
Marchesan Maria,		
Grado » 2.000		
Marchesan Genovefa,		
Grado » 3.000		
Marin Antonio,		
Grado » 300.000		
idem » 44.000		
idem » 41.000		
Marin Falliero,		
Grado » 15.000		
Marchesan Giuseppe,		
Grado » 4.000		
idem » 4.000		
Marchese Guido e Pa-		
dovan Stefano,		
Grado » 16.000		
Miceu Lino,		
Villesse » 2.250		
Matelli Ferruccio,		
Villesse » 3.635		
Meleagri Vittorio,		
Gradisca » 10.000		
idem » 5.000		
Moschioni Rodolfo,		
Versa » 5.000		
Moretti Maria,		
Panzano » 2.500		
Morella Ermanna,		
Ronchi » 5.000		
Martinetto Domenico,		
Turriaco » 10.000		
Martinetto Domenico, S. Pietro » 10.000		
Nardi Eneo,		
Panzano » 2.500		
Nicoli Antonio,		
Panzano » 5.000		
Pozzetto Gina,		
Grado » 10.000		
idem » 3.700		
Pozzetto Marco,		
Grado » 3.250		
Poli Claudio,		
Gradisca » 30.000		
idem » 20.000		
Prossesi Cesare,		
Ronchi » 5.000		
Pelei Arnaldo,		
Turriaco » 5.700		
Nardi Eneo,		
Pozzetto Marco,		
Grado » 3.250		
Poli Claudio,		
Gradisca » 30.000		
idem » 20.000		
BANCA POPOLARE COOPERATIVA UDINESE		
Società cooperativa a responsabilità limitata - fondata nel 1885		
Sede in UDINE - Via Cavour, 24		
Agenzia di Città in Via Roma (Staz. Ferr.)		
Filiali:		
PALMANOVA e S. VITO AL TAGLIAM.		
GONARS - POZZUOLO del FRIULI e		
SESTO al REGHENA		
Consorziate con le Banche Popolari di:		
CIVIDALE - CODROPO e GEMONA LATISANA - PORDENONE e TARCENTO		

Città di Monfalcone

MESE DI AGOSTO 1951

Aizza Dörina » 15.000	Mocenigo Alberto » 6.000	Marchi Anna » 4.000	Messendo Giovanni » 5.000
Bertoz Enrico » 36.000	idem » 20.000	Moraglia Amideo » 7.000	Morsolin Ottilia » 5.000
idem » 10.000	idem » 10.000	Morsolin Ottilia » 5.000	Passerini Angelo » 2.000
idem » 5.000	idem » 10.000	idem » 7.000	Pascarella Giuseppe » 50.000
idem » 5.000	idem » 10.000	idem » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
idem » 41.000	Novati Mauro » 9.150	Novati Mauro » 9.150	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bortolotti Ottone » 5.000	Ospedale Civile » 25.853	Ospedale Civile » 25.853	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Barbuscia Andrea » 5.000	Pleci Domenico » 10.000	Pleci Domenico » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Ciancani Fulvio » 1.400	Pattay Lucia » 4.000	Pattay Lucia » 4.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Caldarola Bruno » 3.000	Pizzignacco Giustina » 6.500	Pizzignacco Giustina » 6.500	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Basilio Angela » 10.000	Peres Alice » 10.000	Peres Alice » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Martiniuzzi Ottorino » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Belli Giuseppe » 100.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
idem » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bortolotti Ottone » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Barbuscia Andrea » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Ciancani Fulvio » 1.400	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Caldarola Bruno » 3.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Basilio Angela » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Martiniuzzi Ottorino » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bellini Giuseppe » 100.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
idem » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bortolotti Ottone » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Barbuscia Andrea » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Ciancani Fulvio » 1.400	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Caldarola Bruno » 3.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Basilio Angela » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Martiniuzzi Ottorino » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bellini Giuseppe » 100.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
idem » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bortolotti Ottone » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Barbuscia Andrea » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Ciancani Fulvio » 1.400	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Caldarola Bruno » 3.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Basilio Angela » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Martiniuzzi Ottorino » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bellini Giuseppe » 100.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
idem » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Bortolotti Ottone » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Barbuscia Andrea » 5.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Ciancani Fulvio » 1.400	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Caldarola Bruno » 3.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Basilio Angela » 10.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 30.000	Pecchiaroli Arturo » 3.000
Martiniuzzi Ottorino » 30.0			